DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1994

che modifica la settima decisione 85/355/CEE del Consiglio, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e la settima decisione 85/356/CEE del Consiglio, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(94/21/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/19/CEE della Commissione [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la settima decisione 85/355/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi [3], modificata da ultimo dalla decisione 93/416/CEE della Commissione [4], in particolare l'articolo 2,

vista la settima decisione 85/356/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi [5], modificata da ultimo dalla decisione 93/416/CEE, in particolare l'articolo 4,

considerando che nella decisione 85/355/CEE il Consiglio constata che le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi di determinate specie, effettuate in taluni paesi terzi, soddisfano le condizioni stabilite dalle direttive comunitarie;

considerando che nella decisione 85/356/CEE il Consiglio constata che le sementi di determinate specie prodotte in taluni paesi terzi sono equivalenti alle sementi delle categorie corrispondenti prodotte nella Comunità;

considerando che per alcune specie tali constatazioni valgono anche per la Nuova Zelanda;

considerando che dall'esame delle norme nazionali della Nuova Zelanda e delle relative modalità di applicazione risulta che, per quanto riguarda la festuca dei prati, le ispezioni in campo prescritte soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato I della direttiva 66/401/CEE e che le condizioni relative alle sementi raccolte e controllate in detto paese offrono le stesse garanzie, per quanto concerne le caratteristiche, l'identità, l'esame, il contrassegno e il controllo delle sementi, di quelle prescritte per le sementi della stessa categoria raccolte e controllate nella Comunità;

considerando che pertanto l'equivalenza per la Nuova Zelanda deve essere estesa in conformità;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella tabella che figura al punto 2, parte I, dell'allegato della decisione 85/355/CEE viene inserita, nella colonna 3 della sezione relativa alla Nuova Zelanda, la specie « Festuca pratensis Hudson » dopo la specie « Festuca arundinacea ».

Articolo 2

Nella tabella che figura al punto 2, parte I, dell'allegato della decisione 85/356/CEE viene inserita, nella colonna 3 della sezione relativa alla Nuova Zelanda, la specie « Festuca pratensis Hudson » dopo la specie « Festuca arundinacea ».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 104 del 22. 4. 1992, pag. 61.
(3) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 59.
(5) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 20.